



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Proroga del versamento del diritto camerale 2015, ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **per effetto del DPCM 09.06.2015**, i **contribuenti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli studi di settore possono beneficiare** - oltre alla proroga dei termini per il pagamento versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 - **anche del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale** posto che, a norma dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, detto tributo deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (i cui termini risultavano fissati al 16 giugno 2014). Per tali soggetti, i versamenti **potranno essere effettuati entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione oppure dal 7 luglio al 20 agosto p.v. con la maggiorazione dello 0,40%**. Più precisamente, **possono approfittare della proroga del versamento del diritto camerale, i contribuenti che esercitano una attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore, ovvero che hanno ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (**attualmente 5.164.569,00 euro**). **Possono altresì aderire alla proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc), **nonché cause di**

inapplicabilità degli studi stessi (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.). **La proroga riguarda anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "nuovi contribuenti minimi"** se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore **ancorché gli stessi ne siano esclusi. Sono, invece, esclusi dalla proroga del versamento del diritto camerale: i) i soggetti tenuti all'applicazione dei parametri; ii) gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario; iii) i soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.** Per tali soggetti (che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma) è rimasta confermata **la scadenza del 16 giugno 2015, con la possibilità di effettuare il versamento entro il prossimo 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Premessa

L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, ha disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, a partire dal 2015, nella seguente misura:

Annualità	Riduzione prevista
2015	35%
2016	40%
2017	50%

Cosa è il Diritto camerale ?

Il diritto annuale **è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio** nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica **venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali**, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

- nel **caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede**, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio **la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;**
- ove **le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale**, l'impresa dovrà versare **il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.**

Gli importi per le imprese neo costituite

Le imprese che a partire dal 1° gennaio 2015 presentano istanza di iscrizione e/o annotazione al Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e sedi secondarie - ivi compresi i nuovi soggetti che si iscrivono al REA - **sono tenuti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al versamento del diritto annuale, secondo gli importi di seguito indicati:**

Soggetti	Importi in euro			
	2014		2015	
	Sede principale	Unità locale	Sede principale	Unità locale
Soggetti iscritti al REA	30,00	/////	19,50	////////
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	88,00	17,60	57,20	11,44
Società semplici agricole	100,00	20,00	65,00	13,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	200,00	40,00	130,00	26,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese Società di persone (sas, snc) Società di capitali (spa, sapa) Cooperative Consorzi	200,00	40,00	130,00	26,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere	110,00	////	71,50	////

Ai fini del corretto versamento del diritto annuale per l'anno 2015, **si deve tenere conto del criterio di arrotondamento, richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009**, e della presenza o meno di eventuali unità locali secondo quanto segue.

ARROTONDAMENTI DA APPLICARE IN SEDE DI VERSAMENTO

Imprese individuali che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del	→ Se l'impresa individuale non ha unità locali verserà l'importo di €57,00;
	→ se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, una sola unità locale verserà l'importo di € 69,00 (57,20+11,44);

Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	→ se l'impresa individuale ha, oltre alla sede legale, n unità locali verserà l'importo di € $(57,20 + 11,44 \times n \text{ unità locali})$, arrotondato all'unità di euro; → se l'impresa individuale ha solo N unità locali nella provincia verserà l'importo di $(11,44 \times N \text{ unità locali})$, arrotondato all'unità di euro.
Soggetti iscritti al REA	L'importo dovuto dai soggetti REA , pari a € 19,50, arrotondato tenendo conto del criterio di arrotondamento stabilito, deve essere versato in misura pari a € 20,00
Imprese con sede principale all'estero	L'importo dovuto per ciascuna unità locale/sede secondaria, pari a euro 71,50 , se l'impresa ha nella provincia una sola sede secondaria o unità locale, va versato tenendo conto del criterio di arrotondamento stabilito in misura pari a € 72,00

Modalità di versamento per le imprese neo costituite

Coloro che nel corso del corrente periodo d'imposta si iscriveranno al registro delle imprese, **potranno scegliere di effettuare il pagamento tramite:**

- **versamento telematico:** l'importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;
- **versamento ordinario con modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione** o della annotazione.

Osserva

In quest'ultimo caso **l'impresa è tenuta a compilare la SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicando nello spazio riservato a "codice ente/codice comune" **la sigla automobilistica della Provincia**. Inoltre l'impresa è tenuta ad indicare nelle apposite colonne, il **codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2015**. Infine, l'impresa deve indicare l'importo del diritto versato nello spazio riservato *"agli importi a debito versati"*.

Imprese già iscritte alla data del 01.01.2015

Si rammenta, inoltre, che **anche le imprese già costituite alla data del 01.01.2015 godranno della riduzione sopra commentata**, ancorché quest'ultimi soggetti economici **saranno tenuti al versamento del contributo in sede di dichiarazione del saldo delle imposte dei redditi**.

Osserva

Sul punto, si precisa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015, **il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015 che ha definito i diritti annuali dovuti alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese o al REA, già alla data del 01.01.2015, con una riduzione del 35% rispetto al 2014.**

Pertanto, con riferimento al 2015, **gli importi sono così ridefiniti:**

Soggetti	Importi in euro	
	2014	2015
Soggetti iscritti al REA	30,00	19,50
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, imprese artigiane)	88,00	57,20
Società semplici agricole	100,00	65,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati ex DLgs. 96/2001	200,00	130,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese	200,00	130,00
Tutti gli altri soggetti	Variabile in base al fatturato	Variabile in base al fatturato con Riduzione del 35%

Misura del tributo per i soggetti iscritti durante il 2014

Il versamento del diritto annuale va eseguito:

- in **unica soluzione**;
- con il **modello F24**, utilizzando il codice tributo **"3850"** da indicare nella **sezione "IMU ed altri tributi locali"**;
- con **modalità telematiche**, salvo per i soggetti non titolari di partita IVA, che possono utilizzare l'F24 cartaceo.

OSSERVA

Per le **imprese di nuova iscrizione**, in alternativa al pagamento con il modello F24, il versamento può essere eseguito **direttamente allo sportello camerale**.

Termini ordinari di versamento del contributo annuale

Relativamente ai termini di versamento **occorre distinguere tra imprese iscritte nel corso del 2015, oppure già iscritte per gli anni precedenti.**

	Termine
Imprese iscritte nel corso del 2015	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o d'annotazione al Registro delle imprese o al REA
Imprese già iscritte per gli anni precedenti	Entro lo stesso termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia per il 2015, entro il 16.6 ovvero il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%
Disposizioni particolari per i soggetti IRES tenuti all'approvazione del bilancio d'esercizio	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso). In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30° giorno successivo a quello "ordinariamente" previsto, con la maggiorazione dello 0,4%.

OSSERVA

Per quanto concerne, invece, **le imprese con esercizio "a cavallo" d'anno, queste dispongono di un termine di versamento del diritto annuale variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.** Si consideri una società di capitali con esercizio dall'1.10.2014 al 30.9.2015 che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. In tal caso, entro il 16.3.2016, in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2015/2016, deve versare il diritto annuale calcolato sulla base del fatturato IRAP indicato nella dichiarazione IRAP 2015 (redditi 2014), indicando come anno di riferimento il 2015.

La proroga dei termini del versamento del contributo

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.06.2015 ha prorogato per l'anno 2015 i termini per effettuare i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

OSSERVA

Per tali contribuenti sono differiti, in sostanza, **i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015**. I versamenti dovranno essere effettuati:

- **entro l'6 luglio 2015** senza alcuna maggiorazione oppure;
- **dall' 7 luglio al 20 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

La proroga in esame opera anche per il versamento del diritto annuale per il 2015 effettuato dai contribuenti individuati dalla norma e ai soggetti REA eventualmente compresi in tali fattispecie.

Possono approfittare della proroga in commento, **i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:**

Condizioni richieste per l'esonero	
I condizione	Esercizio di attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore .
II condizione	Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito , per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Possono altresì **aderire alla proroga i soggetti per i quali operano:**

- **cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro;

Esempio

Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.

- **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

Esempio

Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc..

Sempre attraverso il predetto comunicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che **la proroga riguarda anche** i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime

fiscale agevolato dei c.d. “**nuovi contribuenti minimi**” se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorché essi ne siano esclusi.

Osserva

Novità di quest'anno è l'**estensione della proroga anche ai contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché siano anch'essi esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Soggetti, invece, esclusi dalla proroga in esame:

- i **soggetti tenuti all'applicazione dei parametri**;
- gli **imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario**;
- i **soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.**

Per tali soggetti (che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma) è rimasta **confermata la scadenza del 16 giugno 2015**, con la possibilità di effettuare **il versamento entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Osserva

Sono altresì **escluse dalla proroga, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**: queste società sono tenute ad effettuare il versamento entro il 16.7 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40% per effetto della c.d. “Proroga di Ferragosto”, disposta a regime).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti